

Area Sportello Unico per l'Edilizia
Direzione

Milano, 08.04.2019

Risposte alle domande frequenti elaborate, a titolo di ausilio interpretativo e non sostitutivo della normativa, dallo Sportello Unico per l'Edilizia in collaborazione con l'Osservatorio Edilizio.

13 Come si applicano ai procedimenti edilizi le misure di salvaguardia in pendenza di approvazione dello strumento urbanistico?

Per maggiore precisazione si integra e si modifica in grassetto la presente Faq

Le misure di salvaguardia previste dall'art.10 nella L. 1150/1942 e s.m.i. e dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. 380/2001, si applicheranno dalla data della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione dello strumento urbanistico; i procedimenti edilizi dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati; in caso di contrasto dell'intervento edilizio con le previsioni dello strumento urbanistico adottato, i procedimenti edilizi dovranno essere **sospesi** fino all'approvazione del P.G.T..

Le misure di salvaguardia e l'eventuale sospensione non si applicherà a:

- tutti i procedimenti edilizi conformi al PGT vigente e non in contrasto con il PGT adottato;
- le CILA, SCIA ex art. 22 D.P.R. 380/2001, SCIA ex art. 23 D.P.R. 380/2001 presentate antecedentemente alla data di adozione della delibera del P.G.T.;
- **Le SCIA ex art. 23bis D.P.R. 380/2001 presentate antecedentemente alla data di adozione della delibera del P.G.T. sulle quali siano acquisiti, anche successivamente, gli atti di assenso;**
- i PdC già rilasciati alla data di adozione del PGT;
- i **Permessi di Costruire** relativi a convenzioni o ad atti unilaterali d'obbligo già stipulati alla data di adozione del PGT.